



COMUNE DI CUSANO MILANINO

PIANO ATTUATIVO

Ambito di Trasformazione 5. Via Sormani - Viale Unione

<p>Proponente</p> <p>ESSELUNGA S.p.A. Via Giambologna, 1 20096 Limito di Pioltello (MI)</p>														
<p>Coordinamento generale Progettista</p> <p>studioNONIS Via Schievano, 12 - 20129 Milano tel. 0039.02.89181311 fax. 0039.02.89159211 e-mail: nonisarch@nonisarch.it</p>														
<p>Progettista Viabilità Urbanizzazioni</p> <p>Studio Architetto Vincenzo Curti Via Giosuè Carducci, 38 - 20123 Milano tel. 0039.02.76005178 fax. 0039.02.73960337 e-mail: studio@vincenzocurti.it</p>														
<p>Progettista Tecnologia - Ambiente</p> <p>PLANNING S.r.l. Ing. Gianluigi Marazzi</p>		<p>TITOLO DI PROPRIETA'</p>												
		<p>Tavola</p> <p>ALL 1</p> <table border="1"><tr><td>scala</td><td>data</td><td>OTTOBRE 2013</td></tr><tr><td>revisioni</td><td>data</td><td></td></tr><tr><td></td><td>data</td><td></td></tr><tr><td></td><td>data</td><td></td></tr></table>	scala	data	OTTOBRE 2013	revisioni	data			data			data	
scala	data	OTTOBRE 2013												
revisioni	data													
	data													
	data													

NOTAIO
20122 MILANO - Via Arcivescovado, 1
Tel. 02.579.78 - 85.48.11.19
Cod. Fisc. RPM GNN 38L24 F205D

N. 100.465 di Rep.

N. 6851 di Racc.

-----ATTO DI COMPRAVENDITA-----

-----REPUBBLICA ITALIANA-----

L'anno 1991 - millenovecentonovantuno-----

il giorno 11 undici-----

del mese di ottobre-----

In Milano, Via Arcivescovado n.1-----


avanti a me Dott. GIOVANNI RIPAMONTI, Notaio in Mi-
lano, iscritto presso il Collegio Notarile di Mila-
no, senza l'assistenza dei testimoni per espressa
rinuncia fattavi, di comune accordo fra loro e col
mio consenso dai Componenti,-----

sono personalmente comparsi i Signori:-----

- COFFETTI RICCARDO nato a Bergamo il 15 maggio
1930, ivi domiciliato in Via Monte Grappa n. 7, di-
rigente, che interviene al presente atto nella sua
qualità di Amministratore Unico ed in rappresentanza
della società "SCIROCCO S.R.L." con sede in Bergamo,
Via Monte Grappa n. 7, col capitale di L. 20.000.000
(ventimilioni), iscritta al N.ro 29516 Reg. Soc. del
Tribunale di Bergamo, Cod. Fisc. n. 01700080169, mu-
nito per statuto di tutti i più ampi poteri di ordi-
naria e straordinaria amministrazione,-----


- DE GENNIS PAOLO nato a Tripoli il 24 aprile 1937,
domiciliato a Milano, Via Boschetti n. 6, dirigente,

REGISTRATO
a Milia:
il 23-10-1991
N. 22341
Serie IV
Atti P. 3408000
Esatto L. 3402000
INUM: € 3101,00



REGISTRATO
il 19-11-91
N. 1498
Bergamo
Ripamonti

REGISTRATO
il 19-11-91
N. 287936
Bergamo



che interviene al presente atto nella sua qualità di Consigliere di Amministrazione ed in rappresentanza della società "ESSELUNGA - S.P.A." con sede in Milano, Via Boschetti n. 6, col capitale di L. 5.780.000.000 (cinquemiliardisettecentoottantamilionini), iscritta al N.ro 200539 Reg. Soc. del Tribunale di Milano, Cod. Fisc. n. 01255720169, munito dei necessari poteri in forza di delibera consigliere 27 giugno 1991 che in copia autentica qui si allega sotto la lettera A.

Dette persone, della cui identità personale io Notaio sono certo, stipulano e convengono quanto segue:

1) la società "SCIROCCO S.R.L." come sopra rappresentata, cede e vende alla società "ESSELUNGA - S.P.A." che accetta ed acquista, a mezzo del suo rappresentante, la piena proprietà dei beni immobili qui di seguito descritti.

- Complesso immobiliare sito in Comune di CUSANO MILANINO, Viale Unione n.2, costituito da un terreno della superficie di circa mq. 29.500 con sovrastanti fabbricati per una superficie coperta complessiva di circa mq. 16.000 oltre a strade, piazzali ed aree verdi ed a parcheggio, il tutto distinto nel Catasto del citato Comune come segue:

- N.C.T. - Partita 3462 - Foglio 13-----
mapp. 215 Ha. 0.03.10 prato cl.1 - R.D. 3.100 R.A.
3.410-----

- N.C.T. - Partita 1 - Foglio 13-----
mapp. 214 Ha. 0.00.47 Ente Urbano-----
mapp. 257 Ha. 0.45.80 Ente Urbano-----
mapp. 304 Ha. 0.00.12 Ente Urbano-----
mapp. 305 Ha. 0.00.34 Ente Urbano-----
mapp. 308 Ha. 0.31.50 Ente Urbano-----

- N.C.E.U. - Partita 1003784 - Foglio 13-----
mapp. 235 sub. 1 - Via Unione n. 2 - P.T - cat. A/4

- cl. 2 - vani 4 - Rendita L. 960-----

Partita 1001948 - Foglio 13-----

mapp. 235 sub. 2 - 241 - 242 - 253 - 254 - 255 - 256

- 266 - 268 - 269 - Via Unione n. 2 - P.T-1-S1 -

cat. D/1 - R.M.-----


Partita 1000840 - Foglio 13-----

mapp. 267 - Viale Unione n.2.-----

Partita 377 - Foglio 13-----

mapp. 236 - cat. D/1 - Piano Terreno.-----

A seguito delle modifiche di cui alla domanda di condono più sotto indicata, è stata presentata al N.C.E.U. una scheda di variazione Mod. 44, registrata all'U.T.E. di Milano in data 20 maggio 1987 al n. 46056, che identifica la esatta consistenza attuale



della proprietà venduta.-----

Per quanto riguarda il Catasto Terreni è stata presentata denuncia di modifica in data 14 maggio 1987 al n. 56891.-----

COERENZE in unico corpo:-----

a nord: con aspetto di ovest e con interposto il V.le Unione, V.le dei Fiori e V.le Unione;-----

ad est: con linea spezzata e con interposto V.le Unione, i mappali 306 - 183 - 216 - 237 - 281 - 309 - 394 - 395 e 396 del Foglio 13;-----

a sud: con linea spezzata i mappali 394 e 403 del Foglio 13;-----

ad ovest: con linea spezzata e con interposto il V.le Unione la strada provinciale Valassina.-----

Il tutto salvo errore e come meglio in fatto.-----

A miglior identificazione dell'immobile con il presente atto ceduto le Parti fanno riferimento al tipo planimetrico qui allegato sotto la lettera B nel quale il terreno risulta contornato in tinta rossa.

Quanto in contratto pervenne alla Società Venditrice in forza di atto a mio rogito in data 17 settembre 1987 n. 73.448/5009 di rep. (reg.to a Milano Atti Pubblici il 6/10/1987 al n. 3902 Serie 1V) trascritto alla Conservatoria dei Registri Immobiliari di Milano II in data 1/10/1987 ai n.ri 69659/50035.-----

2) Il prezzo della presente vendita, pattuito a corpo e non misura è fissato ed accettato in complessive Lire 4.400.000.000= (quattromiliardiquattrocentomilioni)-----


somma che la Parte Venditrice riconosce di aver prima d'ora ricevuto dalla Parte Acquirente, alla quale rilascia pertanto ampia quietanza di saldo, dichiarando di nulla più avere a pretendere dal presente atto.-----

3) La Parte Venditrice rinuncia ad ogni eventuale diritto di ipoteca legale le potesse competere, con esonero per il Conservatore dei Registri Immobiliari competente dall'iscriverla e da ogni responsabilità al riguardo.-----

Le Parti prestano assenso alla trascrizione del presente atto.-----

4) Quanto in contratto si intende venduto ed acquistato a corpo, nello stato di fatto e di diritto attuale, con ogni relativa accessione e pertinenza, fissi ed infissi, azioni, ragioni, subentrando la Parte Acquirente in pieno luogo e stato alla Parte Venditrice per ogni rapporto inerente.-----

5) Possesso e godimento di quanto in contratto si intendono trasferiti nella Parte Acquirente per tutti gli effetti utili ed onerosi a far data dal gior-----



no d'oggi.-----

Da tale data quindi sono e saranno a suo completo favore e carico tutti i frutti ed oneri relativi, mentre imposte e gravami precedenti rimarranno ad esclusivo carico della Parte Venditrice.-----

6) La Parte Venditrice assume nei confronti della Parte Acquirente le garanzie di legge dichiarando che quanto venduto è di sua assoluta ed esclusiva proprietà, libero da ogni e qualsiasi privilegio, iscrizione e trascrizione pregiudizievole.-----

Garantisce inoltre la libera disponibilità delle unità immobiliari in contratto a sensi della Legge 28/2/1985 n. 47.-----

7) Spese e tasse del presente atto, annesse e dipendenti, sono convenute a carico della Parte Acquirente, ad eccezione delle imposte INVIM per legge a carico della Parte Venditrice.-----


Le parti richiedono la registrazione del presente atto con le sole imposte fisse di registro, catastali ed ipotecarie, trattandosi di atto soggetto ad IVA.-----

B) La Parte Alienante si impegna ad effettuare, nei confronti dell'Autorità locale di Pubblica Sicurezza e nei due giorni successivi alla stipula del presente contratto, la comunicazione di cessione di fab-

bricato di cui all'articolo 12 del D.L. 21 marzo 1978 n. 59, convertito in Legge 18 maggio 1978 n. 191.

9) Il dr. Riccardo Coffetti quale rappresentante della società Venditrice, anche a' sensi e per gli effetti dell'articolo 4 della legge 4 gennaio 1968 n.15, previa ammonizione fatta da me Notaio sulle responsabilità penali cui può andare incontro in caso di dichiarazioni mendaci o reticenti, sotto la propria responsabilità dichiara che i fabbricati venduti sono stati costruiti in data anteriore al 1 settembre 1967, ad eccezione di un corpo in ampliamento costruito in forza di licenza edilizia rilasciata dal Comune di Cusano Milanino l'8 novembre 1974 n. 34/1973, e che per le modifiche apportate agli stessi senza le necessarie autorizzazioni, è stata presentata domanda per la concessione di sanatoria ai sensi della Legge 28 febbraio 1985 n. 47 ed è stata integralmente pagata l'oblazione prevista dall'art. 35 della Legge stessa, come risulta dalla copia conforme della domanda di condono e della quietanza che al presente atto si allegano sotto le lettere C-D-E-F-G-H-I-L.

Per quanto riguarda le aree scoperte la Società Venditrice come sopra rappresentata, dichiara che non



sono avvenute modificazioni negli strumenti urbanistici successivamente alla data del rilascio del certificato di destinazione urbanistica che al presente atto si allega sotto la lettera M.

Sempre à sensi della citata Legge, con riferimento al disposto dal D.L. 27/4/1990 n. 90 (Legge di conversione 26/6/1990 n. 165), la Parte alienante, dichiara inoltre che il reddito fondiario delle unità immobiliari urbane oggetto del presente contratto non è stato dichiarato nell'ultima dichiarazione dei redditi in quanto trattasi di bene strumentale.

La Parte Venditrice fa presente che la domanda di sanatoria di cui sopra è da intendersi accolta, essendo trascorsi ventiquattro mesi dalla data di sua presentazione, in quanto:

- a) è stata versata l'intera oblazione autoliquidata e non sono state accertate, in termini, somme dovute a conguaglio;
- b) la domanda di sanatoria è completa, è stata indirizzata all'Autorità competente nel termine prescritto e non è dolosamente infedele;
- c) è stata presentata all'U.T.E. la documentazione necessaria all'accatastamento;
- d) l'area su cui l'edificio insiste non è sottoposta a vincoli di inedificabilità assoluta di cui al-

l'art. 33 della citata Legge 47/85.-----


Le Parti convengono che tutte le eventuali spese, contributi ed oneri dovuti anche a titolo di congruo al Comune o ad altri aventi causa, comunque previste dalla legge 28/2/1985 n.47, quale conseguenza della procedura di condono ed in ottenimento della concessione in sanatoria (in particolare quelle previste dall'art. 35 e 37) saranno a carico esclusivo della Parte Venditrice.-----

La Parte Venditrice si assume inoltre ogni responsabilità nel caso in cui l'Amministrazione Comunale dovesse respingere le istanze di condono citate e pertanto si rendessero applicabili le sanzioni amministrative di cui al capo I della Legge 47/85.-----

-----E richiesto
io Notaio ho ricevuto il presente atto, del quale ho dato lettura ai Componenti, che lo approvano, confermano e sottoscrivono con me Notaio, omessa la lettura degli allegati per espressa dispensa avutane dai Componenti stessi.-----


-----Consta
di tre fogli dattiloscritti da persona di mia fiducia e completati a mano da me Notaio su nove facciate intere e parte della decima.-----

Firmato: Paolo De Gennis-----




" Riccardo Coffetti-----

" GIOVANNI RIPAMONTI Notaio.-----



E
S
C
I
V
Z
I
l
M
C
C
S
P
d
d
a
P
r
n
d
d
A



Allegato
Dott. G. Minerva
11 Ottobre 1909
n. 10065 ep. n. 6851

Bolo de f...
Riccardo...
Guido...

FICA
100
40
80
245
VIASSINA

